



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 54 del 29/12/2020

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 2020 -
POSSEDUTE AL 31/12/2019.PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in videoconferenza, in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
FANTINI MAURO	X	
SGHEDONI GESSICA	X	
TERNELLI MAURO	X	
PIACENTINI LUCA	X	
GIBERTI CRISTIAN	X	
BABELI CHIARA	X	
FARINA AUGUSTO	X	
MARCHETTI GIULIANA	X	
MACCHIONI DANTE	X	
BONILAURI ENNIO	X	
BENASSI GIANCARLO	X	
PUGNAGHI MATTEO		X
VERATTI BRUNO	X	

Presenti:12

Assenti: 1

Partecipa ed assiste alla riunione il Vice Segretario Silvia Fantini.

In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: FARINA AUGUSTO, MACCHIONI DANTE, VERATTI BRUNO ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 2020 -
POSSEDUTE AL 31/12/2019.PROVVEDIMENTI**

Illustra l'argomento il Sindaco.

Si tratta della disamina delle Società delle quali noi come Comune facciamo parte, tutte in attivo. E' la fotografia delle società di cui siamo azionari. Abbiamo percentuali di partecipazione piccole, dell'Acquedotto Dragone Impianti Srl deteniamo il 14%.

Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale dichiara che è sempre stato favorevole sul Consorzio Acquedotto Dragone, mentre Lepida non la conosce quindi il suo gruppo si astiene dalla votazione. Dalla Società Acquedotto Dragone il Comune di Prignano introita 28.000 euro, vengono divisi 200.000 euro, filtrati da tutte le spese.

Il Consigliere Benassi aggiunge che non si capisce perché Hera debba acquistare un ramo d'azienda e pagare l'acqua al Dragone. Chiede chi ha pattuito questo e sostiene che certe cose si potrebbero rivedere.

Il Sindaco risponde che ci fu l'obbligo di accordo con Hera. Erano due rami d'azienda, uno solo è sopravvissuto alle norme nazionali. Le reti non sono di Hera ma sono dei Comuni, Hera gestisce il servizio idrico.

Il Consigliere Benassi replica che Hera fa business, vende acqua a un prezzo più caro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

lettera e) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali;

lettera g) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con propria deliberazione n. 41,

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- pertanto, dopo la revisione del 2019, il comune di Prignano sulla Secchia risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
02201090368	SETA Spa	2001	0,008	Esercizio, organizzazione, impianto e gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci
02727930360	AMO Spa	2003	0,03	Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. n. 30 e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità
02770891204	Lepida Spa	2007	0,002	Realizzazione, gestione e fornitura di servizi su reti a banda larga delle PA partecipate. Servizi di controllo della rete telematica. Altri servizi.
00224330365	Acquedotto Dragone Impianti srl	1994	14,00	Proprietà, possesso e gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali a servizi pubblici di rilevanza industriale
04245520376	Hera Spa	2002	0,001975	Esercizio diretto e/o indiretto di servizi di pubblica utilità

Dato atto che con deliberazione di CC n. 72 del 21/12/2019 si era provveduto ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipate possedute al 31/12/2018 dal Comune di Prignano sulla Secchia -Mo- ;

Vista la nota dell'Acquedotto Dragone Impianti SRL 10/12/2020, che si allega alla presente diventando parte integrante e sostanziale , sotto la lettera A) , a firma dell'amministratore unico di cui si riporta stralcio :

".....Inoltre con la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2019, Legge 30/12/2018 n. 145, all'art.

1 comma 723, dispone: **dopo il comma 5 dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:**

5bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31.12.2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Comma 724. All'art. 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6,

Inoltre e pertanto si procederà al mantenimento della stessa sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di Ramo d'azienda con HERA s.p.a. dopo di chè si procederà allo scioglimento e messa in liquidazione. "

PRECISATO CHE , a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis3 , che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini) ;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra mantenere la partecipazione nella società Dragone Acquedotto Impianti non piu' in liquidazione sulla base della nota di cui sopra ;

Preso atto della Revisione Periodica delle partecipazioni 2020, relativamente alle partecipazioni detenute al 31.12.2019, allegato alla presente quale Allegato B, predisposto dall'ufficio Ragioneria;

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti provvedimenti, in attuazione dell'art. 20 del TU;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 9

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 0

astenuti n. 3 (Bonilauri, Benassi e Veratti)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di mantenere la partecipazione dell'Acquedotto Dragone Impianti SRL , non piu' in liquidazione in virtu' dell'entrata in vigore della Legge 30/12/2018 n. 145 come risulta dalla nota allegata a firma dell'amministratore unico Braglia Fabio
3. di approvare la **Revisione Periodica delle partecipazioni 2020** relativamente alle partecipazioni detenute al 31.12.2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
4. Di incaricare il responsabile dell'ufficio finanziario a provvedere alla trasmissione della documentazione :

-al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (<https://portaleservizi.mef.gov.it/>);

- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it/>), utilizzando il sistema "Con.Te".

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto,

con voti espressi nei modi di legge con il seguente esito

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n.12

consiglieri astenuti n.0

voti contrari n. 0

voti favorevoli n.12

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Vice Segretario
Silvia Fantini

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
